



Provincia di Piacenza
P.O. “Provveditorato e Patrimonio”
“Istruzione e Formazione”

Capitolato Speciale d’Appalto

**PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO GIORNALIERO “NAVETTA” DI STUDENTI
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DIDATTICA DI EDUCAZIONE FISICA NELL’ANNO
SCOLASTICO 2023 - 2024. CIG 99170722B5**

Art. 1 - Oggetto dell'affidamento

Oggetto del presente appalto è il servizio, composto da due differenti linee, nel prosieguo dettagliatamente esplicitate, da svolgersi per conto della Provincia di Piacenza (di seguito anche solo “Provincia”), di trasporto giornaliero degli studenti del Liceo Scientifico Statale “L. Respighi” dalle sedi del predetto Liceo (sede principale sita in Piacenza, Piazzale Genova n. 1; sede distaccata sita in Piacenza, Via Nasolini n. 9; sede distaccata sita in Piacenza, Viale Malta) agli indirizzi più sotto riportati, per l’esecuzione delle lezioni didattiche di educazione fisica:

- linea 1: presso il “Tennis Club Borgotrebbia A.S.D.”, sito in via Agosti n. 16 a Piacenza;
- linea 2: presso lo stadio “L. Garilli”, sito in via Gorra n. 25 a Piacenza.

La Linea 1 avrà durata ordinaria dal 15/09/2023 al 31/12/2023. Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, la Provincia si riserva la facoltà di estendere la durata di detta linea rispetto al predetto termine fino a conclusione dell’anno scolastico 2023/2024, secondo le necessità didattiche che si verranno a determinare, alle medesime condizioni economiche e normative di aggiudicazione.

La Linea 2 avrà durata dal 15/09/2023 fino alla fine dell’anno scolastico 2023/2024.

Art. 2 - Modalità di gestione del servizio

L’operatore economico affidatario deve garantire, attraverso il proprio personale e i propri idonei autobus, il trasporto dei suddetti studenti, nel rispetto di quanto segue.

1. L’affidatario deve svolgere il servizio di trasporto “navetta” oggetto del presente contratto giornalmente dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria compresa fra le ore 8:00 e le ore 13:30, nei giorni di lezione indicati nel calendario dell’A.S. 2023/2024.

Nel dettaglio, il presente servizio di trasporto consiste nell’esecuzione dei percorsi giornalieri indicati al successivo punto 2.

Settimanalmente il Liceo Scientifico Statale “L. Respighi” provvederà a comunicare all’operatore economico affidatario il programma settimanale dei giorni e degli orari di attività scolastica per la settimana successiva.

2. Salvo diversa comunicazione operata dal Liceo Scientifico Statale “L. Respighi” in merito all’eliminazione una tantum di un viaggio all’interno della giornata (per indisponibilità di un professore, gita scolastica, etc.) o di non necessità del servizio per una giornata (per sciopero scolastico, etc.), i viaggi da svolgersi settimanalmente da parte dell’operatore economico sono i seguenti:

✓ LUNEDI’:

per la linea 1 ➔ n. 3 viaggi andata e ritorno (quindi n. 6 viaggi) con autista, con un autobus da 56 posti oltre al posto dell’autista;

per la linea 2 ➔ n. 3 viaggi andata e ritorno (quindi n. 6 viaggi) con autista, con un autobus per il trasporto di una classe di 30 studenti + 1 insegnante + 1 personale ATA;

✓ MARTEDI’:

per la linea 1 ➔ n. 3 viaggi andata e ritorno (quindi n. 6 viaggi) con autista, con un autobus da 56 posti oltre al posto dell’autista;

per la linea 2 ➔ n. 3 viaggi andata e ritorno (quindi n. 6 viaggi) con autista, con un autobus per il trasporto di una classe di 30 studenti + 1 insegnante + 1 personale ATA;

✓ MERCOLEDI’

per la linea 1 ➔ n. 3 viaggi andata e ritorno (quindi n. 6 viaggi) con autista, con un autobus da 56 posti oltre al posto dell’autista;

per la linea 2 ➔ n. 3 viaggi andata e ritorno (quindi n. 6 viaggi) con autista, con un autobus per il trasporto di una classe di 30 studenti + 1 insegnante + 1 personale ATA;

✓ GIOVEDI’:

per la linea 1 ➔ n. 3 viaggi andata e ritorno (quindi n. 6 viaggi) con autista, con un autobus da 56 posti oltre al posto dell’autista;

per la linea 2 ➔ n. 3 viaggi andata e ritorno (quindi n. 6 viaggi) con autista, con un autobus per il trasporto di una classe di 30 studenti + 1 insegnante + 1 personale ATA;

✓ VENERDI’:

per la linea 1 ➔ n. 3 viaggi andata e ritorno (quindi n. 6 viaggi) con autista, con un autobus da 56 posti oltre al posto dell’autista;

per la linea 2 ➔ n. 3 viaggi andata e ritorno (quindi n. 6 viaggi) con autista, con un autobus per il trasporto di una classe di 30 studenti + 1 insegnante + 1 personale ATA.

L’affidatario si impegna, laddove necessario in considerazione dell’eventuale maggiore numero dei passeggeri trasportati in taluni giorni della settimana, a mettere a disposizione un autobus da 62 posti in alternativa all’autobus da 56 posti.

L’affidatario si impegna, inoltre, a tenere a disposizione un autobus sostitutivo da 56 posti oltre al posto dell’autista, da utilizzare in caso di guasto o manutenzione dei mezzi ordinariamente impiegati nel servizio.

3. Gli autobus impiegati per il servizio oggetto del presente contratto dovranno essere in regola con le disposizioni del vigente Codice della Strada.

4. Sono a carico dell’affidatario le seguenti attività:

- assicurare il servizio per tutta la durata del contratto;
- assicurare la costante efficienza e pulizia degli automezzi impiegati;
- assumersi tutti gli oneri, nessuno escluso, relativamente alla gestione degli automezzi impiegati per l’espletamento del servizio;
- attenersi rigorosamente nell’esecuzione del servizio alle normative vigenti in materia di circolazione e sicurezza stradale, con particolare riferimento al vigente Codice della Strada;

- garantire la salita e la discesa dai mezzi nel più scrupoloso rispetto delle norme di sicurezza ed il più possibile in prossimità delle sedi di destinazione;
- trasportare gli utenti sotto la propria responsabilità e cura dal luogo di partenza a quello di arrivo;
- assicurare il rispetto degli orari previsti e concordati con il Liceo Scientifico Statale “L. Respighi”;
- garantire l’impiego di autisti aventi tutte le necessarie caratteristiche tecniche, giuridiche e morali;
- garantire da parte dell’autista un comportamento corretto e consono al tipo di utenti trasportati;
- osservare ed applicare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione infortuni stabiliti dalle vigenti normative in materia;
- comunicare tempestivamente al Liceo Scientifico Statale “L. Respighi” e alla Provincia di Piacenza, qualsiasi interruzione, sospensione o variazione di servizio che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore;
- l’operatore economico si impegna a presentare, su richiesta della Provincia di Piacenza, i registri di manutenzione degli automezzi utilizzati per il presente servizio;
- il pagamento di tutte le contravvenzioni eventualmente elevate a carico dell’affidatario, per eventuali violazioni al vigente Codice della Strada compiute nello svolgimento del presente servizio;
- prima dell’avvio del servizio, l’operatore economico si obbliga a presentare alla Provincia, pena la decadenza dell’affidamento, e ad ogni variazione, la seguente documentazione:
 - a. copia libretti di circolazione degli automezzi che saranno utilizzati per il servizio;
 - b. copia polizze assicurative RCA e RCT/O da mantenersi attive per tutta la durata dell’appalto;
 - c. copia patenti di guida e certificati di abilitazione professionale dei conducenti che l’operatore economico intende impiegare nell’espletamento del servizio;
 - d. elenco nominativo del personale adibito al servizio, completo di cognome, nome, n. di cellulare, da aggiornare costantemente e tempestivamente in caso di sostituzioni;
 - e. ogni altra documentazione eventualmente richiesta dalla Provincia inerente al servizio in oggetto;
- l’operatore economico ha la piena ed esclusiva responsabilità civile, penale ed amministrativa per qualunque atto e/o fatto relativi alla gestione del servizio svolto, assumendo a proprio carico le relative responsabilità e spese per danni, sia nei confronti di persone che nei confronti di cose; l’operatore economico solleva, inoltre, la Provincia di Piacenza e il Liceo Scientifico Statale “L. Respighi” da ogni responsabilità e/o onere;
- gli autisti devono:
 - f. avere un abbigliamento e calzature adeguati;
 - g. mantenere il segreto d’ufficio su fatti o circostanze di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento dei propri servizi.
 - h. osservare scrupolosamente, per quanto di competenza, tutto quanto previsto dal presente capitolato;
 - i. adottare le cautele e gli accorgimenti che garantiscano l’incolumità fisica e la massima sicurezza dei viaggiatori in ciascuno dei momenti più critici del servizio (operazioni di salita e discesa, chiusura e apertura porte, avvio pullman, ecc.)
 - j. mantenere un comportamento corretto ed un contegno adeguato; su semplice richiesta della Provincia, l’affidatario sarà tenuto a provvedere alla sostituzione degli autisti ritenuti inadeguati entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.

L’aggiudicatario si obbliga altresì ad adibire al presente servizio personale idoneo, di provata esperienza e capacità professionale, nonché di provata moralità, che non abbia riportato precedenti condanne penali per reati contro la persona o la Pubblica Amministrazione.

La verifica del possesso dei suddetti requisiti di moralità e capacità professionale del personale adibito al servizio rimane a carico del soggetto aggiudicatario, il quale, in particolare, è tenuto alla *“scrupolosa applicazione delle disposizioni recate dal decreto ministeriale 23 febbraio 1999, n. 88 in materia di accertamento e controllo dell’idoneità fisica e psico-attitudinale del personale addetto ai pubblici servizi di*

trasporto, valorizzando le previsioni che impongono di sottoporre a visita di revisione i dipendenti quando sorgono dubbi sulle loro condizioni", in conformità a quanto stabilito dalla Circolare del Capo di Gabinetto del Ministero dell'Interno prot. n. 11001/122(3) Uff. II Ord. e Sic. Pub. in data 23/3/2019.

Sussiste, altresì, in capo all'aggiudicatario l'obbligo di provvedere all'immediata sostituzione del personale che non dovesse risultare idoneo, dandone contemporaneamente informazione alla Provincia.

Art. 3 - Importo del contratto e corrispettivi

L'importo stimato del presente appalto – per entrambe le linee di percorso per la durata ordinaria delle medesime indicata al precedente art. 1, commi 2 e 3 – è pari ad **€ 53.020,00** (oltre IVA 10%), senza alcun onere per la sicurezza da rischi interferenziali da sottrarre al ribasso d'asta, ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008.

Si precisa che, come indicato al precedente art. 1, comma 2, in caso di prosecuzione della prima linea di trasporto oltre il 31/12/2023 e fino a conclusione dell'A.S. 2023/2024, il valore stimato complessivo dell'appalto è pari a **€ 75.680,00** (oltre IVA 10%).

Il corrispettivo per l'esecuzione del presente servizio sarà comunque erogato "a giornata" per ognuna delle due linee, al costo derivante dal costo "a giornata" per linea fissato a base d'asta, dedotto del ribasso percentuale offerto dall'affidatario in sede di gara, moltiplicato per le giornate di servizio effettivamente svolte nel mese di riferimento.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le imposte, le tasse e gli oneri, inclusa l'IVA, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo al presente contratto.

Durante la validità del contratto la Provincia potrà, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, effettuare ordinativi alle stesse condizioni (tecniche ed economiche) del presente Capitolato e dell'offerta dell'aggiudicatario, in aumento o in diminuzione fino alla concorrenza di un quinto rispetto al suddetto importo. L'appaltatore non potrà in tal caso far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il costo "a giornata" include tutti i costi necessari per l'esecuzione del servizio, fra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il costo del lavoro degli autisti, tutte le spese inerenti agli autobus impiegati nel servizio indicati al precedente art. 2, ecc. Tutti gli obblighi e gli oneri derivanti all'affidatario dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo del servizio. Il corrispettivo del servizio è determinato a proprio rischio dall'affidatario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è pertanto fisso e invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità.

È fatto salvo quanto previsto dall'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 in tema di richiesta di anticipazione del prezzo pari al 20%, da applicarsi rispetto all'importo contrattuale, risultante dall'importo indicato al precedente comma 1 (i.e. € 53.020,00 oltre IVA 10%) a cui applicare il ribasso offerto dall'affidatario in sede di gara.

Art. 4 - Durata contrattuale

La durata del contratto coincide con quella dell'anno scolastico 2023 – 2024 e decorre presumibilmente dal 15/09/2023 fino alla fine dell'anno scolastico medesimo, prevista per il 06/06/2024; l'inizio del contratto potrà avvenire anche in via anticipata in caso di urgenza ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della L. 120/2020. Per la durata delle due linee di trasporto richieste si rinvia al precedente art. 1.

In ogni ipotesi di cessazione dell'appalto, sia per naturale scadenza sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso da parte della Provincia, l'appaltatore si impegna alla continuazione del rapporto contrattuale fino a quando non sarà terminato il passaggio delle consegne con il nuovo appaltatore o con la stessa Provincia.

Art. 5 – Sicurezza – D.U.V.R.I. (Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenza)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, si è proceduto alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) (**Allegato 3**). Come specificato in tale

documento, i costi per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali da sottrarre al ribasso d'asta sono pari a Euro zero.

Restano a carico dell'operatore economico aggiudicatario i costi della sicurezza propri dell'esecuzione del servizio, come previsto dalle vigenti leggi in materia.

Art. 6 – Subappalto

Eventuali autorizzazioni al subappalto potranno essere concesse dalla Provincia ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 solo qualora l'offerente abbia espressamente indicato nell'offerta, presentata in sede di gara, le parti dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi.

Nel dettaglio, l'affidamento in subappalto è ammesso secondo le disposizioni dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, previa autorizzazione della Provincia, purché:

- ✓ in sede di gara l'operatore economico aggiudicatario abbia indicato di volervi fare ricorso, precisando per quali prestazioni;
- ✓ l'operatore economico aggiudicatario svolga in proprio la prevalenza delle prestazioni oggetto del presente appalto e, in ogni caso, svolga in proprio la tenuta dei rapporti con la Provincia inerenti al presente appalto;
- ✓ l'appaltatore depositi il contratto di subappalto presso la Provincia prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della prestazione subappaltata. Al momento del deposito del contratto di subappalto l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza a proprio carico dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016. Il contratto di subappalto indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali che economici.

Si applicano, inoltre, tutte le restanti previsioni dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016.

Art. 7 – Garanzia definitiva

A garanzia delle assunte obbligazioni e della regolare esecuzione del contratto, l'aggiudicatario, prima della stipula del contratto, dovrà costituire apposita garanzia definitiva di importo pari al 10% dell'importo contrattuale (i.e. € 53.020,00 a cui applicare il ribasso offerto dall'affidatario in sede di gara), secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3.

La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dall'impresa aggiudicataria, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali; la Provincia, fermo restando quanto previsto agli articoli relativi alle penali ed alla risoluzione del contratto, avrà diritto, pertanto, di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l'applicazione delle penali stesse, ovvero mediante storno totale o parziale di fatture già emesse.

Fermo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dall'evento che ne ha determinato la riduzione.

In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo, la Provincia ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Art. 7 bis - Assicurazioni - obblighi e responsabilità dell'aggiudicatario - danni a persone o cose

L'aggiudicatario si assume ogni più ampia responsabilità civile e penale per danni arrecati a persone e a cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza dello stesso, mantenendo sollevati e indenni in ogni caso la Provincia di Piacenza e il Liceo "L. Respighi" da ogni pretesa al riguardo.

L'aggiudicatario è unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di trasporto delle persone.

Per ogni veicolo adibito al servizio oggetto del contratto, l'aggiudicatario dovrà essere in possesso di polizza assicurativa R.C.A. stipulata con prima compagnia. L'operatore economico aggiudicatario dovrà produrre

anche polizza RCT/O (verso terzi e verso prestatori di lavoro) stipulata con primaria compagnia; tale assicurazione dovrà comprendere anche la copertura di infortunio in salita ed in discesa dagli automezzi.

Tali polizze dovranno prevedere anche il risarcimento di eventuali danni causati dalla circolazione dei veicoli all'interno di aree private.

I massimali previsti nelle polizze non sono da ritenersi in alcun modo limitativi della responsabilità assunta dall'aggiudicatario sia nei confronti dei terzi, ivi compresi i trasportati (personale docente e amministrativo e studenti del Liceo "L. Respighi" di Piacenza), sia nei confronti di cose, della Provincia di Piacenza e del Liceo "L. Respighi". Eventuali franchigie e scoperti rimangono comunque in carico all'operatore economico.

L'affidatario si intende espressamente obbligato a tenere sollevato e indenne la Provincia di Piacenza e il Liceo "L. Respighi" da qualsiasi danno, diretto o indiretto, causato per fatto doloso o colposo ai suoi dipendenti o alla sua attrezzatura, derivante da comportamenti di terzi, compresi gli utenti del servizio.

Art. 8 - Penali

La prestazione delle singole attività oggetto del presente appalto deve avvenire nei termini previsti dal presente Capitolato.

Qualora l'affidatario dimostri carenze nell'esecuzione del servizio, e lo stesso non venga eseguito a regola d'arte secondo quanto previsto dal presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà di applicare – per ogni episodio contestato – una penale di importo compreso fra € 150,00 e € 350,00 a seconda della gravità dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

La Provincia contesterà l'inadempimento/irregolarità riscontrata, assegnando all'appaltatore un termine di 5 giorni per eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine senza che l'affidatario abbia fatto pervenire controdeduzioni o laddove queste ultime non siano condivise dalla Provincia, si procederà all'applicazione delle penali.

Resta inteso che l'importo totale delle penali non può superare il 10% dell'importo complessivo ordinario del contratto (i.e. € 53.020,00 a cui applicare il ribasso offerto dall'affidatario in sede di gara). Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del contratto, la Provincia può risolvere il contratto per grave inadempimento.

Art. 9 – Pagamenti

Il pagamento del servizio avverrà a seguito presentazione di fattura elettronica su base mensile, in relazione alle giornate di servizio rese per ognuna delle due linee nel corso del mese considerato moltiplicate per il costo giornaliero del servizio oggetto di aggiudicazione, in regime di split payment.

Si precisa che in caso di: **(a) non necessità di svolgimento** del servizio per una giornata con preavviso comunicato il giorno precedente, non si provvederà al pagamento della giornata riferita alla/e linea/e interessata/e; **(b) non necessità** di svolgimento del servizio per una giornata senza preavviso comunicato entro il giorno precedente, si provvederà al pagamento della giornata riferita alla/e linea/e interessata/e; **(c) eliminazione di un viaggio/di più viaggi** all'interno della giornata (ma non del servizio dell'intera giornata), si procederà comunque al pagamento dell'intera giornata riferita alla/e linea/e interessata/e.

Il pagamento sarà effettuato ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D.Lgs. 231 del 2002 entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Tale pagamento è condizionato all'accertamento dell'assenza in capo al fornitore di violazioni gravi definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale ostative (art. 8, D.M. 30 gennaio 2015), al rilascio del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell'art. 80, comma 4 del D. Lgs. 50/2016), se dovuto, e previa verifica della regolarità contabile della fattura presentata. Resta, tuttavia, espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il ritardo nel pagamento del corrispettivo dovuto, il fornitore può sospendere il servizio e lo svolgimento delle attività previste nel presente contratto.

Il pagamento del corrispettivo dovuto è effettuato mediante "mandato" sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, indicato dall'affidatario nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari prescritti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 10 - Modalità di fatturazione

La Provincia può accettare e pagare le fatture solo se ricevute attraverso il processo di fatturazione digitale. Il Codice Univoco della Provincia di Piacenza è UFHFVU.

Ogni fattura dovrà contenere i seguenti riferimenti: – l’oggetto del contratto; – numero del Codice identificativo di Gara (CIG); – numero della determina di aggiudicazione. La fattura deve contenere anche l’annotazione “Operazione con scissione del pagamento”, oltre a tutti gli elementi obbligatori previsti dall’art. 21 del D.P.R. 633/1972.

Art. 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217, tutte le operazioni finanziarie relative a lavori, servizi e forniture pubblici devono essere registrate sui conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.

I pagamenti delle fatture emesse a fronte della presente fornitura verranno, pertanto, effettuati esclusivamente a mezzo dei suddetti conti correnti dedicati. Al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento riporteranno il codice identificativo gara (CIG) attribuito dall’ANAC.

Gli estremi identificativi dei conti dedicati di cui all’articolo 3 comma 1 legge 13 agosto 2010, n. 136, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicate alla Provincia di Piacenza entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. È fatto obbligo al soggetto affidatario di comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La mancata comunicazione degli estremi identificativi del conto dedicato comporterà la sospensione dei termini previsti per il pagamento della fattura.

Art. 12 – Obbligazioni dell’aggiudicatario

L’aggiudicatario è tenuto ad ottemperare, con la diligenza dovuta con riguardo alla natura dell’attività esercitata, a tutti gli oneri previsti nel presente Capitolato.

Sono a carico dell’aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del presente Capitolato, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali o che, comunque, risultasse opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale. L’affidatario garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, nonché negli atti e nei documenti in esso richiamati.

L’affidatario si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza attualmente in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipulazione del contratto a cui accede il presente Capitolato. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipulazione del contratto, restano ad esclusivo carico dell’aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito; l’affidatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo nei confronti della Provincia, assumendosene ogni relativa alea. L’affidatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Provincia. L’affidatario si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui al contratto a cui accede il presente Capitolato.

Art. 13 - Cessione del contratto e dei crediti

È fatto assoluto divieto all’aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. d), n. 2 del D.Lgs. 50/2016.

È fatto assoluto divieto all'aggiudicatario di cedere a terzi i crediti senza specifica autorizzazione da parte della Provincia, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. L'eventuale cessione del credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

In caso di inadempimento da parte dell'affidatario degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Provincia ha facoltà di dichiarare il contratto risolto di diritto.

Art. 14 – Risoluzione

La Provincia può risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, previa comunicazione da farsi all'appaltatore mediante PEC, nei seguenti casi:

- ✓ violazione da parte dell'aggiudicatario, a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento, laddove applicabili, di cui al Codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62) e di cui al Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Piacenza (adottato con Provvedimento del Presidente della Provincia n. 40 del 28/04/2022), i quali sono da intendersi qui integralmente richiamati (disponibili sul sito della Provincia nella sezione "Amministrazione Trasparente"), sebbene non materialmente allegati;
- ✓ mancato rispetto dei tempi e delle modalità previsti dall'art. 2 del presente Capitolato;
- ✓ utilizzo di automezzi non conformi alla normativa fissata dal Codice della strada;
- ✓ utilizzo di personale non idoneo allo svolgimento del servizio (come, ad esempio, in caso di messa in atto di atteggiamenti molesti nei confronti dei soggetti trasportati, di guida in stato di ebrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti);
- ✓ revoca, da parte delle autorità competenti, delle autorizzazioni di legge rilasciate all'appaltatore per l'espletamento del servizio, ovvero venuta meno – nel corso dell'esecuzione dell'appalto – dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- ✓ grave inadempienza nell'esecuzione del servizio;
- ✓ mancato ripristino delle condizioni ordinarie del servizio, entro il termine di 15 giorni dalla richiesta della Provincia;
- ✓ laddove l'importo delle penali applicate superi il 10% dell'ammontare netto contrattuale;
- ✓ inosservanza degli obblighi dettati dalla L. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- ✓ nelle ipotesi di cui all'art. 80, comma 6 del D.Lgs. 50/2016;
- ✓ negli altri casi di risoluzione previsti dal presente Capitolato.

La risoluzione del contratto fa sorgere a favore della Provincia il diritto ad incamerare la garanzia definitiva prestata, nonché il diritto al risarcimento dell'eventuale maggiore danno subito, anche rivalendosi su importi contrattuali non ancora corrisposti.

L'esecuzione in danno non esime l'appaltatore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 15 – Recesso

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, la Provincia ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi all'aggiudicatario. Dalla data di efficacia del recesso, l'aggiudicatario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Provincia.

In caso di recesso, l'aggiudicatario ha diritto al pagamento delle sole prestazioni regolarmente eseguite fino a quel momento, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.

La Provincia ha inoltre la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012 (convertito con modificazioni nella Legge 135/2012), qualora i parametri di una nuova convenzione stipulata da Consip S.p.A. o dalle Centrali di committenza regionale (Intercent-ER o Città

Metropolitana di Bologna), siano migliorativi rispetto alle condizioni del presente appalto, senza che l'aggiudicatario possa avanzare pretesa alcuna, salvo il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite fino a quel momento.

Art. 16 – Continuità del servizio e scioperi

I servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi di pubblico interesse e come tali non potranno essere sospesi o abbandonati. L'aggiudicatario non può pertanto, per nessun motivo, esimersi dall'effettuazione degli stessi. A tal proposito l'appaltatore dovrà dotarsi di automezzi e personale di riserva sufficiente a garantire la prestazione del servizio. In caso di sospensione o abbandono anche parziale e in genere per ogni inosservanza degli obblighi e condizioni del presente capitolato, eccettuati i casi di forza maggiore, la Provincia potrà sostituirsi senza formalità di sorta all'appaltatore per l'esecuzione del servizio, anche attraverso l'affidamento ad altro operatore economico, con rivalsa delle spese a carico dell'appaltatore, salva l'applicazione di eventuali penalità ed il risarcimento del maggior danno.

Il servizio è altresì da considerarsi servizio pubblico essenziale, ai sensi dell'art. 1 della Legge 12/06/1990 n° 146 "Norme dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali" e successive modifiche ed integrazioni. Pertanto, l'affidatario è tenuto a rispettare quanto previsto dalla normativa di legge in materia di sciopero.

In caso di sciopero dei propri operatori che possa causare inconvenienti al servizio, l'aggiudicatario dovrà darne preavviso di almeno 7 giorni mediante lettera da indirizzare alla Provincia e al Liceo "L. Respighi" nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 6 della legge 146/90 e ss.mm.ii.

Art. 17 - Personale – Osservanza delle condizioni di lavoro

Per tutte le attività di gestione del servizio oggetto del presente Capitolato, l'appaltatore dovrà disporre di personale qualificato ed idoneo allo svolgimento del servizio medesimo.

L'aggiudicatario è tenuto ad applicare al proprio personale le condizioni normative e retributive stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria vigente nella località e nel tempo in cui si svolge il servizio. Lo stesso è tenuto altresì ad assolvere a tutti i conseguenti oneri concernenti gli obblighi assicurativi, assistenziali, previdenziali e per la sicurezza, la prevenzione degli infortuni e l'igiene sul lavoro.

L'aggiudicatario si obbliga a far osservare scrupolosamente al personale addetto al servizio le norme antinfortunistiche, a dotarlo di quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, nonché ad attuare le prescrizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro in conformità alle vigenti norme di legge in materia, D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro determinerà, senza alcuna formalità, la risoluzione diritto del contratto di appalto.

Art. 18 - Norme sull'anticorruzione

L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001, non può affidare incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi hanno esercitato, nei suoi confronti, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza. È fatto obbligo all'aggiudicatario di comunicare ogni situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, che dovesse manifestarsi anche nel corso dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. d) del D.Lgs. 50/2016.

Art. 19 - Controversie

Tutte le controversie intervenute sia durante l'esecuzione che al termine del contratto fra la Provincia e l'aggiudicatario che non si siano potute definire bonariamente, quale che sia la loro natura, nessuna esclusa, sono deferite all'autorità giudiziaria competente. Il foro competente è quello di Piacenza.

È esclusa la competenza arbitrale.

Art. 20 – Trattamento dei dati

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della presente procedura, o comunque acquisiti dalla scrivente Provincia, sarà

finalizzato unicamente all'espletamento della presente procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Il trattamento dei dati giudiziari sarà effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi e dal Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016).

Il conferimento dei dati da parte dell'operatore economico è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti, nonché per la successiva fase esecutiva.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali esclusivamente gli operatori della Provincia, individuati quali Autorizzati al trattamento, a cui sono state impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati;
- soggetti terzi fornitori di servizi per la Provincia, o comunque ad essi legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- eventuali Legali incaricati per la tutela della Provincia in sede giudiziaria, qualora occorra.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dal Servizio Polizia Provinciale esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili, non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

In qualunque momento l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli dal 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta dovrà essere rivolta al Titolare del trattamento: Provincia di Piacenza, con sede in Corso Garibaldi n. 50 – 29121 Piacenza.

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati personali (www.garanteprivacy.it).

Il responsabile del trattamento per la Polizia Provinciale è la Dirigente, Dott.ssa Angela Toscani.

La Provincia di Piacenza ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati Personali della Provincia di Piacenza, ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, raggiungibile all'indirizzo dpo@provincia.pc.it.

Ulteriori informazioni generali sulla organizzazione della Provincia di Piacenza in materia di privacy possono essere visionate accedendo al sito Istituzionale dell'Ente al seguente indirizzo www.provincia.pc.it.

In ogni momento potranno essere esercitati, da parte dei soggetti conferenti, i diritti previsti dalla normativa vigente in materia di tutela e protezione dei dati personali.

Art. 21 - Norme di riferimento

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rinvia, oltre che all'osservanza di tutte le norme e regolamenti vigenti in materia di appalti pubblici fissate dal D.Lgs. 50/2016, alle disposizioni del Codice Civile e ad ogni altra disposizione di legge o di regolamento applicabile.

Art. 22 - Spese contrattuali e oneri

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'aggiudicatario equivale ad incondizionata accettazione di tutte le clausole previste dal presente Capitolato e nella documentazione di gara predisposta dalla Provincia.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante della Provincia di Piacenza ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016.

Tutte le spese relative e conseguenti alla stipula del contratto, comprese le spese di registrazione, sono a carico dell'aggiudicatario. Tali spese dovranno essere corrisposte entro 15 giorni dal ricevimento della lettera con la quale la Provincia comunicherà l'ammontare delle predette spese.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non stipuli e/o non versi le spese inerenti al contratto nei termini fissati, la Provincia si riserva la facoltà di dichiarare la decadenza dall'aggiudicazione con conseguente anche obbligo dell'aggiudicatario di versare alla Provincia le eventuali ulteriori spese che quest'ultima dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente.